

ALLEGATO "B" AL REP. 966

STATUTO

della FONDAZIONE "VITALITY - Ecosistema di Innovazione,
Digitalizzazione e Sostenibilità per l'Economia Diffusa
nell'Italia Centrale" (in breve VITALITY)

Art. 1

Denominazione, sede e durata

1. Per il perseguimento degli obiettivi indicati dal Decreto Direttoriale del Ministero dell'Università e della Ricerca (di seguito "MUR") n. 3277 del 30 dicembre 2021 e ss.mm.ii. (di seguito "DD"), concernente l'avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la creazione e il rafforzamento di "ecosistemi dell'innovazione", costruzione di "leader territoriali di R&S" - Ecosistemi dell'Innovazione - nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 Istruzione e ricerca - Componente 2 Dalla ricerca all'impresa - Investimento 1.5, finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU, è costituita una fondazione denominata: "VITALITY - Ecosistema di Innovazione, Digitalizzazione e Sostenibilità per l'Economia Diffusa nell'Italia Centrale", in breve VITALITY, (di seguito la "Fondazione"), quale soggetto attuatore (Hub - in un modello organizzativo di tipo Hub&Spoke nel quale gli Spoke costituiscono i centri operativi periferici connessi direttamente ad una struttura centrale di coordinamento detta

Hub) per la realizzazione del programma di ricerca in qualità di Ecosistema dell'Innovazione - come definito al punto 31 dell'art. 2 del DD (di seguito Programma di Ricerca EI-PNRR). La denominazione in lingua inglese è "Ecosystem for Innovation, Digitalisation and Sustainability for the Diffused Economy in Central Italy" - VITALITY.

2. La Fondazione risponde ai principi e allo schema giuridico della fondazione di partecipazione nell'ambito del più vasto genere di fondazioni disciplinato dal Codice Civile e leggi collegate ed è soggetta alla disciplina di cui all'art. 14 e seguenti del Codice Civile. La Fondazione non persegue fini di lucro, né diretto né indiretto, e non può distribuire utili.

3. La Fondazione ha sede legale in L'Aquila all'indirizzo pubblicato presso il Registro delle Persone Giuridiche e può istituire sedi secondarie, rappresentanze, delegazioni e uffici in Italia e all'estero.

4. La durata della Fondazione è illimitata.

5. La Fondazione potrà utilizzare nei propri marchi anche la denominazione breve "VITALITY".

6. L'Autorità competente vigila sull'attività della Fondazione ai sensi dell'art. 25 del Codice Civile.

Art. 2

Scopo e ambito di attività

1. La Fondazione contribuisce alla realizzazione e opera il

coordinamento di un "Ecosistema dell'innovazione" definito dall'art. 2, c. 31 DD "una rete di Università, EPR, enti pubblici territoriali, altri soggetti pubblici e privati altamente qualificati e internazionalmente riconosciuti, auspicabilmente organizzati in forma consortile, finalizzata a favorire l'interazione fra gli stessi per stimolare la creazione e la promozione dell'innovazione e della sostenibilità per un'area/un territorio di riferimento. Le attività sono legate all'istruzione superiore, alla ricerca applicata, all'innovazione su specifiche aree, definite in base alla specializzazione del territorio". L'ambito di attività comprende la valorizzazione dei risultati della ricerca, l'agevolazione del trasferimento tecnologico e l'accelerazione della trasformazione digitale dei processi produttivi delle imprese in un'ottica di sostenibilità economica e ambientale e di impatto sociale sul territorio. Ciò avviene, tra l'altro, mediante l'intervento su aree di specializzazione tecnologica coerenti con le vocazioni industriali e di ricerca del territorio di riferimento costituito principalmente ma non esclusivamente dalle Regioni Abruzzo, Marche e Umbria, promuovendo e rafforzando la collaborazione tra il sistema della ricerca, il sistema produttivo e le istituzioni territoriali.

2. Nell'ambito dello scopo definito all'art. 1 e ai sensi dell'art. 4, c. 5 del DD, la Fondazione rappresenta il

referente unico per l'attuazione del Programma di Ricerca EI-PNRR, ne svolge le attività di gestione e di coordinamento, riceve le tranche di agevolazioni concesse da destinare alla realizzazione del suddetto programma, verifica e trasmette al MUR la rendicontazione delle attività svolte, potrà svolgere le attività di supporto trasversale previste dal medesimo DD, svolge ogni attività, anche strumentale, ritenuta dal Consiglio di Amministrazione necessaria, utile o opportuna per la realizzazione del programma di ricerca e per assicurare l'adempimento delle previsioni dell'art. 15 del DD.

3. Per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, anche oltre la durata del Programma di Ricerca EI-PNRR, la Fondazione svolge attività finalizzate: (i) alla creazione e/o al rinnovamento/ammodernamento di infrastrutture e laboratori di ricerca, (ii) alla realizzazione e allo sviluppo di programmi e attività di ricerca anche con il coinvolgimento di soggetti privati, (iii) alla realizzazione e allo sviluppo di programmi di formazione, (iv) a favorire la nascita e la crescita di iniziative imprenditoriali a più elevato contenuto tecnologico (start-up innovative e spin off da ricerca), e (v) alla divulgazione e valorizzazione dei risultati della ricerca.

4. La Fondazione realizza lo scopo di coniugare e contemperare ricerca di base e ricerca applicata, capace di

generare ritorni economici nel breve periodo ed applicazioni della ricerca valutabili secondo criteri di mercato, atte a contribuire alla sostenibilità economica della Fondazione.

5. La Fondazione, nel conseguimento dello scopo e nello svolgimento delle sue attività, agisce nel rispetto dei limiti funzionali connessi alla sua natura di soggetto attuatore (Hub) per la realizzazione del programma di ricerca in qualità di Ecosistema dell'Innovazione - come definito al punto 31 dell'art. 2 del DD (di seguito Programma di Ricerca EI-PNRR), verificando altresì il rispetto da parte dei soggetti "Spoke" delle regole dettate dal medesimo DD.

6. Attività strumentali, accessorie e connesse

a. La Fondazione, nel rigoroso rispetto della propria natura non lucrativa, potrà partecipare a progetti internazionali, europei, nazionali e regionali, a concorsi di idee e a Gruppi Europei di Interesse Economico. Tali progetti dovranno essere caratterizzati da alto profilo concettuale e avere l'obiettivo di garantire un elevato impatto e ricadute addizionali rispetto alle attività istituzionali dei singoli membri. Nella valutazione dei progetti, la Fondazione dovrà tener conto, in particolare:

- della congruità del progetto rispetto alle linee di indirizzo strategico della Fondazione;
- della sostenibilità economica e della fattibilità, anche finanziaria, del progetto;

- dei costi in relazione ai benefici attesi, ispirati a principi di imparzialità, comparazione e trasparenza;

- dei profili innovativi del progetto;

- delle caratteristiche del proponente in termini di esperienza maturata nel settore o nella realizzazione di iniziative analoghe.

b. La Fondazione potrà altresì organizzare e gestire o concorrere ad organizzare e gestire attività di alta formazione nell'ambito dei propri scopi, ispirandosi a criteri di trasparenza, di imparzialità e di diffusione delle informazioni.

c. In armonia con la propria genesi e con i principi che ne hanno animato la costituzione, la Fondazione potrà collaborare con i competenti Organi dello Stato e degli Enti Territoriali nello svolgimento delle proprie attività e nel rispetto del quadro normativo di riferimento.

d. Le attività della Fondazione potranno essere svolte in collaborazione con soggetti terzi pubblici e privati che non siano in conflitto con gli scopi della Fondazione e nel rispetto della vocazione di quest'ultima.

e. La Fondazione, nell'ambito dei suoi scopi, potrà comunque svolgere attività che contribuiscano, direttamente o indirettamente, allo sviluppo sociale, economico e scientifico della Repubblica Italiana, restando in radice escluso ogni ritorno di carattere economico a favore dei

membri della Fondazione stessa.

7. Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà, tra l'altro, nei limiti di cui al presente statuto oltre, ovviamente, a legge:

a. elaborare richieste di fondi e finanziamenti pubblici e privati;

b. partecipare a procedimenti di pubblica evidenza finalizzati alla assegnazione di risorse e finanziamenti pubblici per il perseguimento degli scopi statutari, ponendo in essere ogni attività a tal fine necessaria e nel rispetto delle norme vigenti;

c. collaborare con soggetti terzi al fine di realizzare le iniziative ed i progetti per la cui realizzazione la Fondazione è stata istituita;

d. stipulare contratti di acquisto, di diritti reali su beni immobili, o beni mobili registrati, nonché diritti di natura obbligatoria aventi ad oggetto la fruizione dei beni medesimi, nonché i contratti di finanziamento delle operazioni di cui sopra, con concessione delle relative garanzie anche reali sui propri beni, il tutto nei limiti e con gli obiettivi dei regolamenti che saranno, allo scopo, emanati dal Consiglio di Amministrazione nella più generale disciplina strategica della gestione del patrimonio dell'ente, con particolare riguardo al periodo successivo a quello iniziale dei primi quattro esercizi;

e. amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti o detenuti, nonché gestire, in via residuale non prevalente, fondi anche di terzi finalizzati agli scopi indicati nel presente articolo.

f. svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di divulgazione e commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, nei limiti delle leggi vigenti, e degli audiovisivi in genere;

g. svolgere ogni altra attività ritenuta utile od opportuna per il perseguimento delle finalità di cui al presente articolo.

h. nell'ambito delle proprie attività, nello spirito che ne ha animato la costituzione e per il raggiungimento dei propri scopi, la Fondazione potrà operare tanto in Italia quanto all'estero.

Art. 3

Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è composto da Fondo di Dotazione e Fondo di Gestione.

2. Il Fondo di dotazione iniziale, fino al valore stabilito in sede di atto costitutivo di euro 45.000,00 (Euro quarantacinquemila) è costituito mediante accantonamento della relativa quota parte dei versamenti effettuati dai

Membri della Fondazione in sede di costituzione. Esso sarà composto altresì dalle quote successivamente versate da coloro che entreranno a far parte della Fondazione, nonché dai contributi di ogni tipo effettuati a favore della Fondazione con espressa destinazione a incremento del Fondo di Dotazione.

3. Il Fondo di Gestione è costituito da:

- le ulteriori contribuzioni dei Membri della Fondazione, dopo avere accantonato l'importo destinato a fondo di dotazione;
- da beni mobili o immobili che pervenissero a qualsiasi titolo alla Fondazione, la cui accettazione sia deliberata dal cda e che lo stesso decida di imputare a patrimonio;
- da contribuzioni dei Partners della Fondazione;
- da ogni risorsa alla Fondazione riveniente ai sensi del DD e, più in generale, dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
- da ogni finanziamento a patrimonio di cui la Fondazione possa avvalersi ai sensi della normativa tempo per tempo vigente,
- nonché da eventuali fondi derivanti dalle eccedenze dell'attività della Fondazione;
- reddito del capitale, avanzi e utili di gestione;
- utili delle società partecipate;
- ricavi delle attività istituzionali, accessorie,

strumentali e connesse, oltre che rendite, ricavi e altre forme di sostegno o finanziamento dirette e indirette volte a sostenere a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma la Fondazione.

- proventi derivanti dallo sfruttamento di brevetti o dalla cessione dei risultati della ricerca secondo i termini indicati dal Regolamento su IP;

- ogni altro incremento derivante dalle attività svolte dalla Fondazione, in regime di attività commerciale strumentale, occasionale o secondo i regolamenti specifici che saranno approvati dagli organi competenti a disciplinare l'attività economica della Fondazione e comunque nei limiti derivanti dall'ordinamento nazionale e euro unitario, con particolare riguardo al periodo successivo ai primi quattro esercizi.

Le rendite e le risorse della Fondazione, comunque derivanti dal Fondo di Dotazione o dal Fondo di Gestione, saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Il Fondo di Gestione della Fondazione è impiegato esclusivamente per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

4. In considerazione degli scopi della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione, in rapporto ai costi generali di gestione sostenuti in ciascun esercizio, nell'interesse

comune, potrà chiedere ai Membri della Fondazione il versamento di contributi ordinari e/o straordinari.

5. Per contributi ordinari o in conto esercizio si intendono quei contributi dovuti per la gestione ordinaria della Fondazione, ossia per la copertura delle spese generali, di struttura ed organizzative.

6. Per contributi straordinari si intendono quei contributi dovuti per la realizzazione di progetti specifici deliberati a sostegno delle applicazioni industriali della ricerca idonei a generare ritorni economici di breve periodo; tali contributi sono dovuti dai Membri della Fondazione interessati e coinvolti nella realizzazione dei singoli progetti e il loro ammontare è determinato dal Consiglio di Amministrazione in misura percentuale rispetto alla quota di attività.

7. L'obbligazione in forza della quale i Membri sono tenuti al versamento dei contributi di cui sopra, costituisce un rapporto giuridico meramente interno fra la Fondazione ed i suoi membri, e, pertanto, eventuali creditori della Fondazione non potranno mai invocare una responsabilità patrimoniale di tali soggetti, diversa da quella prevista dalla legge per le fondazioni.

8. I contributi versati a norma del presente articolo, i contributi dello Stato, europei, o di altri Enti o soggetti a qualsiasi titolo versati e i beni risultanti dall'attività

della Fondazione, costituiscono riserve disponibili, a meno che non vengano direttamente destinati a patrimonio di dotazione, o, comunque, non sia diversamente disposto.

9. In caso di recesso di un membro di qualsiasi categoria, la quota versata non sarà restituita ma rimarrà a far parte del patrimonio della Fondazione. Le quote derivanti dai versamenti effettuati che formeranno il patrimonio di Dotazione o di Gestione sono indivisibili e intrasmissibili.

Art. 4

Membri della Fondazione

1. I Membri della Fondazione si distinguono nelle seguenti categorie:

- Fondatori
- Partecipanti

(di seguito, congiuntamente, i "Membri della Fondazione").

2. I Membri della Fondazione sono tutti Enti specializzati su competenze, tecnologie o funzioni coerenti con lo scopo della Fondazione.

3. I Fondatori sono i soggetti pubblici che hanno presentato la proposta di intervento per la creazione e il rafforzamento di "Ecosistemi dell'Innovazione", costruzione di "leader territoriali di R&S" - Ecosistemi dell'Innovazione - nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 Istruzione e ricerca - Componente 2 Dalla ricerca all'impresa - Investimento 1.5, finanziato dall'Unione

europea - Next Generation EU. In particolare, sono Fondatori:

- Università degli Studi dell'Aquila;
- Gran Sasso Science Institute;
- Università degli Studi di Teramo;
- Università degli Studi di Chieti e Pescara;
- Università Politecnica delle Marche;
- Università degli Studi di Camerino;
- Università degli Studi di Macerata;
- Università degli Studi di Urbino Carlo Bo;
- Università degli Studi di Perugia;

4. I Partecipanti sono soggetti pubblici o privati eventualmente ammessi successivamente alla costituzione della Fondazione e nei limiti delle previsioni del presente articolo. L'ammissione di un Partecipante della Fondazione è deliberata dall'Assemblea con il voto favorevole della maggioranza ordinaria, su proposta del Consiglio di Amministrazione. Il soggetto interessato a divenire Membro della Fondazione deve avanzare domanda rivolta al Presidente del Consiglio di Amministrazione con istanza che dovrà comprovare il possesso dei propri requisiti.

5. La maggioranza dei Membri della Fondazione sarà comunque costituita da soggetti aventi "natura pubblica" anche ai sensi della disciplina europea sugli appalti.

6. Fino al termine del Periodo di Durata del Programma EI-PNRR, e quindi 4 (quattro) esercizi a partire dall'atto

costitutivo, ai sensi dell'art. 19 del DD, le variazioni soggettive dei Membri della Fondazione sono consentite solo nelle ipotesi di operazioni strutturali straordinarie dei soggetti esecutori, quali fusioni, scissioni, e/o incorporazioni; detta norma si applica anche in relazione alle disposizioni statutarie seguenti relative ad ammissione e recesso dei Membri.

7. Fino al termine del Periodo di Durata del Programma EI-PNRR e quindi 4 (quattro) esercizi a partire dall'atto costitutivo, i Membri della Fondazione non possono versare nelle condizioni previste dal punto 4 dell'art. 7 del DD.

8. La misura dei contributi annuali sarà determinata dal Consiglio di Amministrazione.

9. Al termine del Periodo di durata del Programma di Ricerca EI-PNRR, e quindi 4 (quattro) esercizi a partire dall'atto costitutivo, i Membri della Fondazione possono, in ogni momento e salvo diverso impegno assunto nei confronti della Fondazione, recedere dalla Fondazione, ai sensi e per gli effetti, per quanto compatibile, dell'art. 24 del Codice Civile, mediante comunicazione scritta inviata al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con un preavviso di almeno sei mesi. In ogni caso, resta fermo il dovere per ogni Membro receduto di adempiere alle obbligazioni assunte fino al momento della ricezione della comunicazione di recesso.

Art. 5

Partners della Fondazione

1. Sono Partners (Sostenitori) della Fondazione le persone giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che si impegnino a contribuire alla mission della Fondazione (i) mediante un contributo annuo in denaro nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione ovvero (ii) mediante contributi di tipo non finanziario ritenuti, caso per caso, idonei dal Consiglio di Amministrazione.

2. Possono essere nominati Partners anche le persone giuridiche nonché enti pubblici o privati od altre istituzioni aventi sede all'estero.

3. I Partners sono ammessi previa presentazione di domanda di ammissione indirizzata al Presidente del Consiglio di Amministrazione; il Consiglio di Amministrazione delibera l'ammissione con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri.

4. I Partners non sono Membri della Fondazione.

Art. 6

Organi della Fondazione

1. Sono organi della Fondazione:

- Il Presidente della Fondazione;
- il Consiglio di Amministrazione;
- l'Assemblea dei Membri della Fondazione;
- il Collegio Sindacale;
- il Revisore;

- il Direttore.

2. Tutte le cariche elettive hanno la durata di 4 (quattro) anni e, precisamente, fino alla assemblea di approvazione del bilancio del quarto esercizio di carica; i loro componenti rimangono in carica fino alla ricostituzione del nuovo organo.

3. Nei limiti di legge il Consiglio di Amministrazione può stabilire compensi fissi, saltuari o occasionali a favore dei Consiglieri o di terzi cui vengano attribuiti particolari incarichi o funzioni.

Art. 7

Consiglio di Amministrazione

1. La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) a 11 (undici) componenti, di cui due membri nominati ai sensi di quanto disposto dall'art. 27, comma 1, del Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla Legge 21 aprile 2023, n. 41, e dal decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca, prot. MUR n. 1426 del 12 ottobre 2023 e prot. MUR n. 3696 del 22 marzo 2024, e i restanti nominati secondo quanto determinato dall'Assemblea.

2. Il Consiglio di Amministrazione è composto di undici membri nel primo mandato dopo la costituzione della Fondazione e per tutta la durata del Programma di Ricerca EI-PNRR.

3. I membri di nomina ministeriale cesseranno dalla carica

alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio che si chiuderà il 31 dicembre dell'anno in cui termineranno le attività del Programma di Ricerca EI-PNRR.

4. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è eletto dall'Assemblea unitamente al resto dei consiglieri. La prima nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio di Amministrazione è disposta nell'atto costitutivo.

5. Il Presidente nomina tra i membri del Consiglio di Amministrazione un Vice-Presidente, che dura in carica per la durata del mandato dei Consiglieri designati e nominati dall'Assemblea.

Art. 8

Requisiti dei componenti del Consiglio di Amministrazione

1. Ciascun componente del Consiglio di Amministrazione, oltre ai requisiti necessari ai sensi dell'art. 2382 e seguenti del Codice Civile per assumere la qualità di amministratore delle società per azioni che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, deve: (i) essere in possesso di elevate competenze professionali in materie inerenti le attività della Fondazione; (ii) aver maturato significativa esperienza di Consigli di Amministrazione o di governo societario e (iii) non ricoprire un numero di cariche in altre istituzioni tale da essere impossibilitato a partecipare fattivamente alle attività della Fondazione,

secondo la disciplina in materia di società per azioni che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio.

2. Il Consiglio di Amministrazione, con delibera approvata dall'assemblea, può determinare requisiti specifici di indipendenza dei Consiglieri; in ogni caso si applicano le limitazioni alla eleggibilità dei Consiglieri in relazione al disposto dell'art. 2391 del Codice Civile, nonché si applica la normativa di cui all'art. 2391-bis c.c.

3. Il Consiglio di Amministrazione emana un regolamento recante disciplina dei conflitti di interesse, improntato ai seguenti principi:

a. principio di appartenenza: i componenti del Consiglio di Amministrazione si impegnano ad agire nell'interesse della Fondazione VITALITY e si impegnano, in caso di conflitti di interessi, ad applicare la normativa prevista per il caso di conflitto di interessi in materia di società per azioni che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio;

b. principio di trasparenza: i componenti del Consiglio di Amministrazione sono tenuti a comunicare senza ritardo alla Fondazione qualsiasi situazione di vantaggio derivante da progetti o da azioni di competenza della Fondazione nella quale sono a qualsiasi titolo coinvolti;

c. principio di responsabilità: i componenti del Consiglio di Amministrazione sono tenuti a rispondere della correttezza e della efficacia delle attività svolte e si dichiarano

disponibili a rendere conto dei risultati sottoponendo le attività a processi di valutazione indipendenti; i candidati componenti degli organi di amministrazione e di controllo, unitamente alla dichiarazione di accettazione irrevocabile (condizionata) dell'incarico, dovranno presentare, almeno venticinque giorni prima della assemblea una descrizione del proprio curriculum professionale e l'attestazione della insussistenza di cause di ineleggibilità e/o decadenza, nonché la certificazione rilasciata dalla società di *board assessment* di cui *infra*.

Art. 9

Elezioni del Consiglio di Amministrazione

1. Le elezioni dei componenti del Consiglio di Amministrazione compreso il Presidente avvengono mediante designazione da parte dei Membri della Fondazione.
2. Ogni Membro della Fondazione ha diritto di esprimere esclusivamente una designazione.
3. Le designazioni debbono:
 - a. indicare accanto al nome di ciascun candidato, la denominazione del Membro della Fondazione che esprime il candidato medesimo;
 - b. contenere l'accettazione sottoscritta da ciascun candidato amministratore, unitamente alla attestazione delle qualità soggettive richieste per l'assunzione della carica.
4. Le designazioni dovranno pervenire al Consiglio di

Amministrazione non oltre 25 (venticinque) giorni prima della assemblea convocata per l'elezione del Consiglio.

Quest'ultimo avrà l'onere di far pervenire ai Membri della Fondazione copia di tutte le designazioni presentate nei predetti termini.

5. L'Assemblea vota su ognuna delle designazioni pervenute.

6. Risultano eletti consiglieri i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti rispetto alla composizione numerica del Consiglio di Amministrazione.

L'assemblea elegge tra i consiglieri il Presidente.

La deliberazione di nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione sarà valida ed efficace solo qualora siano rispettati i seguenti due requisiti:

a. almeno la metà di essi dovrà risultare designata da parte di membri qualificati di "natura pubblica", anche ai sensi della disciplina europea sugli appalti;

b. almeno la quota di un terzo di tutti i componenti, compreso il Presidente, dovrà essere composta da soggetti del genere meno rappresentato.

7. Se, entro i termini previsti dal presente articolo per la presentazione delle designazioni, non ne fossero presentate in numero sufficiente, si procederà alle votazioni sulla base delle candidature proposte nel corso dell'assemblea così come nell'ipotesi che, in seguito alla procedura di cui sopra, non risultassero rispettati i requisiti costituiti dalla nomina

"pubblica" della maggioranza dei componenti e/o dalla riserva di almeno un terzo dei componenti al genere meno rappresentato. In tal caso la documentazione prevista per la designazione dovrà essere prodotta nei quindici giorni successivi alla nomina.

8. Due membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati ai sensi di quanto disposto dall'art. 27, comma 1, del Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla Legge 21 aprile 2023, n. 41, e dal decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca, prot. MUR n. 1426 del 12 ottobre 2023 e prot. MUR n. 3696 del 22 marzo 2024. I membri di nomina ministeriale cesseranno dalla carica alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio che si chiuderà il 31 dicembre dell'anno in cui termineranno le attività del Programma di Ricerca EI-PNRR.

Art. 10

Decadenza ed esclusione dei consiglieri di Amministrazione

1. I componenti del Consiglio di Amministrazione decadono dalla carica dopo tre assenze consecutive ingiustificate alle riunioni del Consiglio.

2. Sono cause di esclusione dal Consiglio di Amministrazione:

- il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati;

- l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o

all'immagine della Fondazione.

3. L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta, con provvedimento motivato.

4. Ogni qualvolta venga meno un componente del Consiglio di Amministrazione e, pertanto, anche in caso di conclamata incapacità sopravvenuta o di dimissioni irrevocabili, l'Assemblea, allo scopo convocata senza ritardo, provvede alla sua sostituzione.

5. I membri nominati ai sensi dei precedenti due commi decadono dalla carica insieme agli altri al termine del quadriennio.

Art. 11

Poteri del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è titolare di tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione nonché di quelli per la realizzazione del Programma per la quale la Fondazione è stata costituita, salve le competenze diversamente indicate dal presente statuto o dalla legge. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi della Fondazione, esclusi soltanto quelli riservati dal presente statuto all'Assemblea ed al Presidente.

2. Sono, tra le altre, di competenza consiliare:

- la predisposizione del progetto di bilancio consuntivo di ciascun esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

- l'approvazione dei documenti relativi agli indirizzi strategici ed operativi dell'ente e il programma dell'attività, tenuto conto delle raccomandazioni non vincolanti eventualmente espresse dagli organismi di cui ai successivi artt. 16 e 17;

- l'attribuzione all'Industrial Advisory Board e/o allo Scientific Advisory Board di specifiche deleghe di approvazione dei Piani di Investimento/ Ricerca dello EI-PNRR;

- la proposta all'Assemblea di ammissione di nuovi Membri della Fondazione;

- l'approvazione dei regolamenti diretti a disciplinare, in coerenza con i principi e le norme di legge e del presente Statuto, l'attività della Fondazione;

- la delibera di ammissione dei Partner della Fondazione;

- la definizione delle politiche di investimento del Patrimonio della Fondazione, da disciplinare in uno o più appositi Regolamenti;

- la delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni;

- la delibera sulla destinazione degli utili e degli avanzi di gestione per il perseguimento degli scopi istituzionali della Fondazione;

- la determinazione del contributo annuo dei Membri della Fondazione e dei Partner della Fondazione;

- la determinazione della parte delle entrate, dei redditi e degli apporti o contributi da destinare a eventuale copertura di fabbisogni annuali o pluriennali;

- la proposta di modifiche di Statuto da sottoporre all'Assemblea;

- la delibera in merito alla costituzione ovvero alla partecipazione in società di capitali, organismi, Fondazioni o Associazioni e la nomina dei rappresentanti negli organi collegiali delle Società e organismi partecipati dalla Fondazione;

- ogni altro compito attribuitogli dal presente Statuto e l'approvazione di tutti gli ulteriori atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non compresi nei punti precedenti;

- l'attribuzione ad uno o più Consiglieri di specifiche deleghe, determinandone il contenuto e l'eventuale correlativo potere di rappresentanza;

- l'attribuzione di specifiche deleghe a soggetti diversi dai Consiglieri con l'eventuale correlativo potere di rappresentanza, da formalizzarsi mediante procura notarile.

Art. 12

Riunioni del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato nel luogo

indicato nell'avviso di convocazione (nella sede della Fondazione o altrove purché nel territorio dello Stato italiano) dal Presidente di propria iniziativa ovvero su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri o quando ne sia fatta richiesta da almeno due Sindaci.

2. L'avviso di convocazione del Consiglio di Amministrazione con relativo ordine del giorno deve essere spedito con lettera raccomandata A/R o con posta elettronica o con altro mezzo che garantisca la prova della intervenuta ricezione almeno 2 (due) giorni prima della data fissata; nei casi di urgenza il Consiglio di Amministrazione può essere convocato con posta elettronica almeno 24 (ventiquattro) ore prima dell'ora fissata per la riunione.

3. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica e le deliberazioni sono adottate con la maggioranza dei suoi componenti in carica.

4. Ciascun consigliere ha diritto ad un voto. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

5. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che: (a) sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo

svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

6. Le riunioni sono constatate da un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente e dal segretario.

7. Nei casi di legge e quando l'organo amministrativo o il Presidente del Consiglio di Amministrazione lo ritengano opportuno, il verbale viene redatto da un notaio. In tal caso, l'assistenza del segretario non è necessaria.

8. Il Consiglio di Amministrazione designa un Segretario del Consiglio, anche tra estranei, determinandone funzioni, natura e durata dell'incarico.

9. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione debbono essere invitati tutti i componenti effettivi del Collegio Sindacale nei medesimi tempi e con le medesime modalità dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

10. Il Consiglio di Amministrazione si considererà regolarmente riunito, in forma totalitaria, con ciò intendendosi presenti tutti i componenti del Consiglio stesso, nonché il Segretario, ed avendo manifestato tutti i componenti la piena consapevolezza delle materie da inserire

in ordine del giorno, ed avendo, infine, manifestato la loro consapevolezza tutti i membri effettivi del Collegio Sindacale.

Art. 13

Il Presidente

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è anche Presidente della Fondazione.

2. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi e in giudizio. Spetta al Presidente la firma degli atti di rilevanza esterna che lo Statuto o specifiche delibere del cda non riservino a delegati.

3. Il Presidente della Fondazione convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea e approva l'ordine del giorno dei lavori.

4. Il Presidente della Fondazione, in caso di assenza o impedimento, è sostituito dal Vice-Presidente se nominato, ovvero da un Amministratore da lui delegato, ovvero dal membro più anziano del Consiglio di Amministrazione.

Art. 14

Il Direttore

1. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore della Fondazione, in accordo con quanto previsto nel punto 7, Art. 4 del DD con riferimento alla figura del programme/research manager, tra soggetti, esterni al

Consiglio medesimo, muniti di comprovate esperienze e capacità dirigenziali.

Il Consiglio di Amministrazione ne fissa l'emolumento ed è competente per ogni decisione concernente il rapporto di lavoro del Direttore. L'incarico del Direttore ha durata fino al termine del mandato del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato.

2. Il Direttore svolge attività di gestione e coordinamento della Fondazione secondo quanto allo stesso attribuito dal Consiglio di Amministrazione. I poteri del Direttore, ed ogni eventuale loro successiva modifica, sono definiti dal Consiglio di Amministrazione mediante adozione di apposita delibera e devono essere formalizzati mediante rilascio, a cura del Presidente, di apposita procura notarile.

3. Al Direttore si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 8.

Art. 15

Rappresentanza

1. Il Presidente della Fondazione ha la legale rappresentanza della Fondazione, sia nei confronti di terzi che in giudizio.

2. In caso di assenza o impedimento del Presidente, l'esercizio del potere di rappresentanza da parte del Vice-Presidente, se nominato, o altrimenti del Consigliere dal Presidente delegato ai sensi dell'art. 13, o del

consigliere più anziano, attesta di per sé l'assenza o l'impedimento del Presidente ed esonera i terzi da qualsiasi responsabilità ed accertamento al proposito.

3. In caso di nomina di consiglieri delegati ai sensi dell'art. 11, ad essi spetta la rappresentanza nei limiti dei loro poteri di gestione, ove non precisato nella delibera di nomina.

4. La rappresentanza spetta altresì al Direttore ed anche ad eventuali ulteriori soggetti delegati, pure esterni al Consiglio di Amministrazione, nei limiti dei poteri loro conferiti, quali risultanti dal relativo atto di nomina che dovrà essere formalizzato con atto notarile.

Art. 16

Assemblea dei Membri della Fondazione

1. L'Assemblea è composta da tutti i Membri della Fondazione, rappresentati dal proprio legale rappresentante o da apposito incaricato di volta in volta designato a mezzo delega. Alle riunioni dell'Assemblea sono invitati anche i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, che però non partecipano al calcolo del quorum costitutivo e deliberativo.

2. Ogni Membro della Fondazione, purché si trovi in regola con il pagamento dei contributi, ove dovuti, ha diritto a un voto e può farsi rappresentare mediante delega scritta.

3. L'assemblea è convocata dal Presidente della Fondazione.

L'Assemblea può essere convocata anche su richiesta della maggioranza dei Membri della Fondazione.

4. L'assemblea è convocata, nella sede della Fondazione o altrove purchè nel territorio dello Stato Italiano, con avviso inoltrato almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata, a mezzo lettera raccomandata A/R o con posta elettronica o con altro mezzo che garantisca la prova della intervenuta ricezione.

5. L'assemblea è presieduta dal Presidente della Fondazione, ovvero, in caso di assenza del Presidente, dal Vice-Presidente, se nominato, o altrimenti dal Consigliere a ciò delegato ai sensi dell'art. 13 o dal più anziano dei Consiglieri di Amministrazione in carica intervenuto.

6. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, o entro 180 (centottanta) giorni quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Fondazione, con l'obbligo per gli Amministratori, in tali casi, di segnalare le ragioni della dilazione nella relazione prevista dall'art. 2428 c.c.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata, oltre che nei casi e per gli oggetti previsti dalla legge, ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga opportuno.

7. L'assemblea decide sulle materie riservate alla sua competenza dal presente statuto, nonché sugli argomenti che

uno o più Amministratori o tanti Membri che rappresentano almeno un terzo degli stessi sottopongono alla sua approvazione. In particolare, l'Assemblea:

- approva il bilancio di ciascun esercizio predisposto dal Consiglio di Amministrazione;

- esprime il proprio parere preventivo e non vincolante in merito ad iniziative intraprese dalla Fondazione nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, qualora richiesti dal Consiglio di Amministrazione;

- formula pareri consultivi e proposte sulle attività, sui programmi ed obiettivi della Fondazione, qualora richiesti dal Consiglio di Amministrazione;

- può proporre indirizzi non vincolanti al Consiglio di Amministrazione sui programmi della Fondazione;

- può proporre al Consiglio di Amministrazione specifiche iniziative per il perseguimento degli scopi della Fondazione;

- procede alla determinazione del numero dei membri e alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Presidente del Consiglio di Amministrazione;

- procede alla nomina del Collegio Sindacale e del Revisore;

- delibera in merito all'ammissione di nuovi Membri della Fondazione su proposta del Consiglio di Amministrazione;

- delibera in merito alle modifiche di statuto;

- delibera sullo scioglimento della Fondazione.

8. Ad ogni Membro della Fondazione spetta un (1) voto.

9. L'assemblea si riunisce validamente, in prima convocazione, con l'intervento della maggioranza dei Membri della Fondazione; in seconda convocazione con l'intervento di almeno un terzo dei Membri della Fondazione. Le deliberazioni sono assunte con il voto della maggioranza dei Membri della Fondazione presenti, salvo nei casi di:

a. deliberazioni concernenti le modifiche statutarie per le quali occorre la presenza dei tre quarti dei componenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti;

b. deliberazioni di scioglimento e liquidazione, di devoluzione del patrimonio, nonché quelle di fusione e scissione, per le quali occorre il voto favorevole dei tre quarti dei componenti.

10. L'assemblea può svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo di propri incaricati, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea

sugli argomenti all'ordine del giorno.

11. Le riunioni dell'assemblea sono constatate da un verbale redatto dal segretario, designato dal Consiglio di Amministrazione, e sottoscritto dal presidente e dal segretario.

12. Nei casi di legge e quando l'organo amministrativo o il Presidente del Consiglio di Amministrazione lo ritengano opportuno, il verbale viene redatto da un notaio. In tal caso, l'assistenza del segretario non è necessaria.

Art. 17

Board di Coordinamento degli Spoke - Industrial Advisory

Board - Scientific Advisory Board - ulteriori Comitati della

Fondazione

1. Ai fini dello svolgimento dell'attività della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione può istituire i seguenti Comitati.

2. Il Board di Coordinamento degli Spoke è l'organismo che ha la funzione di coordinare gli Spoke in merito alle attività del Programma di Ricerca EI-PNRR, riportandone gli esiti al Consiglio di Amministrazione. Esso è nominato dal Consiglio di Amministrazione e composto da uno Spoke Leader e uno Spoke Co-leader per ciascuno Spoke previsto nel Programma di Ricerca EI-PNRR. Spoke Leader e Spoke co-Leader sono designati rispettivamente dai Membri della Fondazione tra figure di elevata qualificazione scientifica nel dominio di

attività dello Spoke. All'atto di costituzione della

Fondazione l'articolazione in Spoke è la seguente:

Spoke 1 - Università degli studi dell'Aquila; Soggetti che svolgono prevalentemente attività non economica: Università degli studi di Teramo, Università di Macerata, Università del Molise, Croce Rossa Italiana; Soggetti che svolgono prevalentemente attività economica: Dompé farmaceutici S.p.A.

Spoke 2 - Gran Sasso Science Institute; Soggetti che svolgono prevalentemente attività non economica: Università degli Studi di Perugia, Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), Fondazione Bruno Kessler; Soggetti che svolgono prevalentemente attività economica: Thales Alenia Space Italia SpA.

Spoke 3 - Università degli Studi di Teramo; Soggetti che svolgono prevalentemente attività non economica: Università Politecnica delle Marche. Università di Perugia, Istituto zooprofilattico di Teramo.

Spoke 4 - Università degli Studi di Chieti e Pescara; Soggetti che svolgono prevalentemente attività non economica: Università degli Studi di Urbino Carlo Bo; Soggetti che svolgono prevalentemente attività economica: Synergo Group.

Spoke 5 - Università Politecnica delle Marche; Soggetti che svolgono prevalentemente attività non economica: Università di Camerino, Università di Perugia, INRCA; Soggetti che svolgono prevalentemente attività economica Meccano, COSMOB.

Spoke 6 - Università di Camerino; Soggetti che svolgono prevalentemente attività non economica: Università degli Studi di Urbino Carlo Bo; Soggetti che svolgono prevalentemente attività economica: Meccano, COSMOB.

Spoke 7 - Università di Macerata; Soggetti che svolgono prevalentemente attività non economica: Università degli studi dell'Aquila, INRCA; Soggetti che svolgono prevalentemente attività economica: Meccano, COSMOB.

Spoke 8 - Università degli Studi di Urbino Carlo Bo; Soggetti che svolgono prevalentemente attività non economica: Università di Perugia, Università di Camerino; Soggetti che svolgono prevalentemente attività economica: Meccano, COSMOB.

Spoke 9 - Università degli Studi di Perugia; Soggetti che svolgono prevalentemente attività non economica: Università Politecnica delle Marche, Università di Camerino, CNR; Soggetti che svolgono prevalentemente attività economica: Graphene Company.

Spoke 10 - Università degli Studi di Perugia, Soggetti che svolgono prevalentemente attività non economica: CNR; Soggetti che svolgono prevalentemente attività economica: Novamont SpA, PTP.

Alla prima riunione, l'organismo elegge al proprio interno un Coordinatore che ne assume la presidenza.

3. Al termine del Programma di Ricerca EI-PNRR, il Consiglio di Amministrazione potrà modificare l'articolazione in Spoke

nel modo più opportuno per perseguire gli scopi istituzionali della Fondazione.

4. L'Industrial Advisory Board è l'organismo che supporta il Consiglio di Amministrazione in merito agli indirizzi strategici e operativi della Fondazione e, in accordo con lo Scientific Advisory Board, fornisce raccomandazioni non vincolanti in merito alle direttrici strategiche del programma di ricerca. Esso svolge il ruolo di Comitato Investimenti, a supporto del Consiglio di Amministrazione, approvando, se delegato dallo stesso Consiglio di Amministrazione, i piani di investimento relativi a progetti ad alta innovazione (quali Proof of Concept, Acceleration grants, startup intelligence o Flagship), incluse le relative applicazioni in ogni ambito disciplinare e le relative ricadute nel contesto socio-economico, idonee a generare redditività economica secondo criteri di mercato nel breve periodo. L'organismo è nominato dal Consiglio di Amministrazione e composto da un membro designato da ciascun Fondatore Proponente e da eventuali ulteriori membri designati dai Partner della Fondazione. I membri designati devono possedere: (i) comprovata competenza specifica sulla vision economica e di settore e su progetti ad alto impatto e (ii) gli stessi requisiti soggettivi previsti per i consiglieri di amministrazione della Fondazione. Alla prima riunione, l'organismo elegge un Presidente tra i propri

componenti.

5. Scientific Advisory Board è l'organismo che svolge attività di consulenza e collabora con il Consiglio di Amministrazione mediante elaborazioni di raccomandazioni non vincolanti sulla pianificazione scientifica, anche in accordo con l'Industrial Advisory Board, sugli obiettivi prefissati, sull'impatto e su protocolli di attività scientifiche di ricerca e sul programma di ricerca. Approva, se delegato dallo stesso Consiglio di Amministrazione, la pianificazione scientifica e valuta la correlazione tra attività scientifiche e piani pluriennali. Esso è nominato dal Consiglio di Amministrazione ed è composto da un numero variabile da 5 (cinque) ad 9 (nove) di membri esterni. I componenti devono essere persone italiane e straniere particolarmente qualificate e di riconosciuto prestigio internazionale nelle materie d'interesse della Fondazione. La procedura di selezione dei componenti deve assicurare la qualità scientifica e l'indipendenza dei suoi componenti.

6. Il funzionamento dei comitati, nonché di ulteriori comitati che il Consiglio di Amministrazione decidesse di istituire, saranno disciplinati da appositi regolamenti che, al momento della relativa costituzione, dovranno essere approvati dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 18

Organo di controllo e Revisore

1. La gestione della Fondazione è controllata da un collegio sindacale, costituito da cinque membri effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti secondo la normativa vigente in materia di società per azioni che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, le cui riunioni possono svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione, secondo quanto stabilito in tema di riunioni consiliari. Il membro di nomina ministeriale cesserà dalla carica alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio che si chiuderà il 31 dicembre dell'anno in cui termineranno le attività del Programma di Ricerca EI-PNRR.

2. I sindaci devono possedere i requisiti di legge in materia di società per azioni, che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio.

3. Almeno 1/3 (un terzo) dei membri effettivi del Collegio Sindacale deve essere costituito da componenti del genere meno rappresentato.

4. La revisione legale dei conti è svolta da una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro, ed avente i requisiti di legge in materia di società per azioni, che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio.

5. Alla nomina del Collegio Sindacale e del Revisore provvede l'assemblea con le maggioranze ordinarie, unitamente alla delibera dei relativi compensi.

Libri della Fondazione

1. I libri che la Fondazione deve tenere sono:
 - il libro dei Membri della Fondazione;
 - il libro dei Partner;
 - il libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione;
 - il libro dei verbali dell'assemblea dei Membri della Fondazione;
 - il libro dei verbali del Collegio Sindacale;
 - il libro del Revisore Legale.

Art. 20

Scritture contabili Bilancio

1. L'esercizio della Fondazione decorre dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
2. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
3. Il Consiglio di Amministrazione deve approvare, in prima convocazione, entro la fine del mese di novembre, ovvero, in seconda convocazione, entro la fine del mese di dicembre, il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo, ed entro il 30 aprile successivo il bilancio consuntivo relativo all'anno decorso, salvo il caso in cui, in quest'ultimo caso, sarà necessario ricorrere al termine lungo di 180 (centottanta) giorni di cui al precedente art. 16, comma 6.
4. Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato

patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi previsti dagli articoli 2423 bis e seguenti del Codice Civile.

5. Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o dal Direttore Generale nominato ai sensi del precedente art. 14, possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati solo con espressa approvazione del Consiglio di Amministrazione.

6. La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

7. La Fondazione deve tenere i libri e le altre scritture contabili prescritti dall'art. 2214 c.c. e dalle vigenti disposizioni, ed adottare i principi contabili previsti per le società per azioni che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio.

8. Il bilancio di esercizio è redatto, secondo le norme degli artt. 2423 c.c. e seguenti, in quanto compatibili, approvato dal consiglio di amministrazione nei termini previsti per le società per azioni.

10. Entro il 30 (trenta) aprile di ciascun anno l'Assemblea approva il bilancio consuntivo dell'esercizio decorso, predisposto dal Consiglio di Amministrazione e corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa in tema di società

per azioni in quanto applicabile.

Art. 21

Personale della Fondazione

1. La Fondazione può avere propri dipendenti i cui rapporti di lavoro sono disciplinati dalle disposizioni del codice civile e dalle leggi sul rapporto di lavoro subordinato. I rapporti di lavoro sono regolati contrattualmente con l'applicazione del C.C.N.L. del Commercio.

Art. 22

Destinazione degli utili o degli avanzi di gestione

1. Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali.
2. Alla Fondazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione.

Art. 23

Esclusione

1. Il Consiglio di Amministrazione decide con deliberazione assunta con il voto favorevole dei due terzi dei suoi membri, l'esclusione dei Membri per grave e reiterato inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti. Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:
 - estinzione a qualsiasi titolo dovuta;
 - apertura di procedure di liquidazione;
 - fallimenti e/o apertura delle procedure concorsuali anche

stragiudiziali.

Art. 24

Scioglimento ed estinzione della Fondazione

1. La Fondazione è sciolta e posta in liquidazione nei casi previsti dal codice civile per le fondazioni riconosciute.

2. Salva ogni inderogabile competenza dell'autorità governativa, in caso di estinzione della Fondazione, il patrimonio verrà devoluto - con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, che nominerà il o i liquidatori, determinandone i poteri - in conformità alle indicazioni della normativa, anche speciale, tempo per tempo vigente, o, in mancanza, secondo le determinazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto delle generali finalità della Fondazione ad enti le cui finalità sono corrispondenti o compatibili con quelle della Fondazione

Art. 25

Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di legge.

Art. 26

Foro competente

1. Il Tribunale dell'Aquila è competente per qualsiasi controversia tra la Fondazione ed i suoi Membri, salva diversa e inderogabile competenza prevista dalla legge.

Firmato: Fabio Graziosi

Giulia Torrelli Notaio (impronta sigillo)

Certificazione di conformità di copia informatica a originale analogico

(art. 22 d. lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e art. 68-ter, legge 16 febbraio 1913 n. 89)

Io sottoscritto Avv. Giulia Torrelli, Notaio in L'Aquila, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di L'Aquila, Sulmona e Avezzano, con studio in L'Aquila in Corso Vittorio Emanuele n. 23

CERTIFICO

mediante apposizione al presente file della mia firma digitale, che la presente copia, redatta su supporto informatico su 53 pagine, è conforme al documento originale analogico, allegati inclusi, conservato nei miei rogiti, firmato a norma di legge.

L'Aquila, 30 settembre 2024